

FAQ ACCESSO CIVICO SEMPLICE

(art. 5, c. 1 del d. lgs. 33/2013)

1. Che cos'è l'accesso civico cd. "semplice"?

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. Questo istituto è dunque un rimedio, attivabile da chiunque, alla mancata pubblicazione di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale dell'ente.

2. Chi può presentare richiesta?

Chiunque può presentare istanza di accesso civico generalizzato, qualunque sia la propria qualità o condizione (ad es. se cittadino e/o residente) ma l'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini della ricevibilità della richiesta. Per questo è necessario comunicare i propri dati identificativi all'Amministrazione, allegando all'istanza copia del proprio documento d'identità in corso di validità, salve le modalità di presentazione delle istanze per via telematica ai sensi dell'articolo 65, c. 1 del d. lgs. 82/2005.

3. E' necessario motivare la richiesta?

No, non è necessario.

4. Come e a chi presentare la richiesta?

La richiesta può essere presentata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ente (RPCT), per via telematica (via email o pec), per posta ordinaria o consegnata a mano presso l'accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio.

5. Ci sono costi da sostenere?

No, la richiesta di accesso civico è gratuita.

6. Cosa si può richiedere?

Con l'accesso civico semplice si può chiedere conto all'Amministrazione esclusivamente dell'eventuale omissione di documenti, informazioni o dati che questa per legge è tenuta a pubblicare. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.

7. Ci sono controinteressati?

No, perché i dati pubblicati, se riferiti a persone fisiche o giuridiche, sono opportunamente anonimizzati e comunque presenti nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità proprie della trasparenza per le quali sono pubblicati.

8. In quanto tempo e come si conclude un procedimento?

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude nel termine di trenta giorni dalla presentazione all'Amministrazione della domanda (fa fede la data di ingresso della richiesta presso l'Amministrazione o, se questa non è chiaramente determinabile, la data di protocollo).

Il provvedimento si conclude con la pubblicazione, da parte dell'Amministrazione, del documento, informazione o dato oggetto di richiesta, la trasmissione dello stesso al richiedente e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione con il relativo link ipertestuale, nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. Se il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati, conformemente a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo link ipertestuale.

9. Se il richiedente non ottiene risposta dall'Amministrazione a chi può rivolgersi?

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell'Amministrazione il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, c. 9-bis della l. 241/90, figura che per il Consiglio regionale corrisponde a quella del Segretario generale.

10. Ci sono ulteriori strumenti di tutela?

Avverso la mancata risposta dell'Amministrazione o del titolare del potere sostitutivo il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR), ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010).